II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2019/1096 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio («ALS») con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di avviare negoziati bilaterali.

(2) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a portare avanti negoziati bilaterali sugli accordi di libero scambio con i singoli Stati membri dell'ASEAN. Nel giugno 2012 la Commissione ha avviato negoziati bilaterali su un ALS con il Vietnam da condurre conformemente alle direttive di negoziato esistenti.

(3) Il 15 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a estendere i negoziati bilaterali in corso con i paesi dell'ASEAN anche al tema della protezione degli investimenti.

(4) Si sono conclusi i negoziati per un accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra («accordo»).

(5) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra («accordo»), con riserva della conclusione del suddetto accordo ([1]).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

([1]) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019

Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON